CAMERA DEI DEPUTATI N. 638

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGOGLIO

Istituzione dell'albo professionale degli agenti teatrali ed organizzatori di spettacoli

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende ordinare, regolare e tutelare una professione, quella degli agenti teatrali e degli organizzatori di spettacoli, divenuta sempre più strumento indispensabile in una società articolata come la nostra, laddove i rapporti economici e non richiedono una sempre maggiore specializzazione e professionalità degli operatori.

Attualmente, all'interno delle suddette categorie, esistono realtà assolutamente contrastanti fra loro, nonché illecite, che vanno dallo sviluppato fenomeno dell'abusivismo, alla necessità di presentarsi, nel 1992, in posizione quanto meno paritaria, rispetto agli operatori del settore degli altri Paesi europei.

Al momento nel nostro Paese non necessita nessuna qualifica professionale per poter esercitare l'attività di agente teatrale e/o quella di organizzatore di spettacoli. In sostanza, chiunque può svolgere tali funzioni e ciò con grave danno per coloro i quali svolgono il lavoro con serietà e capacità.

Da quanto precede appare evidente la necessità di approntare una proposta di legge che venga incontro alle giuste e legittime attese, ormai decennali, della categoria.

La nostra proposta è formulata in cinque articoli che non comportano nessun onere per la collettività e che non mirano a proteggere in forma corporativa l'esercizio della professione.

Pertanto con il termine di agente teatrale si intende chi esplicita la propria attività in nome e per conto degli artisti, curando ogni aspetto delle attività di questi ultimi; mentre per organizzatore di spettacoli, si intende chi provvede ad organizzare spettacoli di musica popolare.

Si rende quindi necessaria l'istituzione di un albo professionale, in cui sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La professione di agente teatrale ed organizzatore di spettacoli è soggetta all'iscrizione nell'albo professionale.

ART. 2.

1. Sono iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 coloro che ne fanno richiesta, previo esame volto a verificare la sussistenza dei requisiti da parte di una commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e previo conseguimento della relativa idoneità.

ART. 3.

1. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito il consiglio nazionale dell'ordine degli agenti teatrali ed organizzatori di spettacoli.

2. Il consiglio è composto da quindici membri. Le delibere del consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consiglio è competente per la tenuta, l'aggiornamento e l'eventuale cancellazione degli iscritti dall'albo.

4. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

5. Il consiglio è competente a deliberare in merito:

a) alla stabilità e alla professionalità della struttura organizzativa individuale o societaria degli iscritti all'albo, con garanzia di autosufficienza finanziaria e con obbligo di presentazione dei bilanci o di equipollente documentazione ove si tratti di persona fisica;

b) alla legittimazione del procuratore degli artisti a rappresentare gli stessi nei rapporti contrattuali, eventualmente, qualora la rappresentanza non fosse occasionale, mediante la previsione di uno specifico contratto di procura e della relativa disciplina, che stabilisca la forma dello stesso, le obbligazioni principali dei contraenti, le condizioni e le modalità di un eventuale recesso anticipato;

c) alla quantificazione di una percentuale per l'agente teatrale, non superiore al 20 per cento, da porre a carico delle parti, datori di lavoro e artista;

d) alla possibilità di organizzare spettacoli di musica popolare in stadi, palazzetti, e grandi spazi musicali solo da parte degli iscritti all'albo anche in collaborazione con le industrie fonografiche e della riproduzione audiovisiva in campo musicale operanti sul territorio nazionale;

e) alle sanzioni per chi esercita l'attività di cui alla presente legge senza la preventiva iscrizione all'albo professionale.

ART. 4.

1. A far tempo dalla data d'entrata in vigore della presente legge, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni e di balletti, possono assumere, per il tramite degli agenti di cui all'articolo 1, cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti, attori.

2. Le assunzioni previste nel comma 1 non sono soggette alla disciplina della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL11-638
Lire 500